

**DL 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione.**

## SINTESI ARTICOLATO

### CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

#### Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Il **comma 1** prevede la concessione da parte di SACE SpA, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia di finanziamenti sotto qualsiasi forma al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia. Gli impegni assunti dalla SACE non possono superare i 200 miliardi dei quali almeno 30 sono destinati al supporto delle PMI (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti) che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Il **comma 1-bis** estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dalle imprese di cui al comma 1 a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE.

Il **comma 1-ter** esclude dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Il **comma 2** elenca le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PP.AA., per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge

n. 185 del 2008, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90% per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi;

2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto

all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

*m)* il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del decreto;

*n)* il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

*n-bis)* il finanziamento di cui alla lettera *n)* deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Il **comma 3** individua i criteri per l'individuazione del limite di importo garantito di cui al comma 2, lettera c). Si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Il **comma 5** prevede che sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato esplicita, incondizionata e irrevocabile. La garanzia si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni. Prevede inoltre che SACE svolga anche per conto del MEF le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Con decreto del MEF possono inoltre essere impartiti a SACE indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica del rispetto degli indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dall'articolo.

Il **comma 6** introduce una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni: l'impresa interessata presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE che processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; il soggetto finanziatore rilascia il finanziamento assistito dalla garanzia.

Il **comma 7**, per le imprese di maggiori dimensioni, subordina il rilascio della garanzia a un decreto del MEF, sentito il MISE, che tiene in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia

svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il **comma 8** stabilisce che con il decreto del MEF di cui al comma 7, possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

Il **comma 9** stabilisce che SACE riferisca periodicamente al MEF sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e dei soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo, sulla base dei rendiconti da questi forniti.

Il **comma 10** prevede che con decreto del MEF possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

Il **comma 11** stabilisce che in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», le condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del MEF di concerto con il MISE. Il **comma 12** subordina l'efficacia dei commi da 1 a 9 all'approvazione della Commissione Europea (*approvazione arrivata il 14 aprile*).

Il **comma 13**, fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1 (200 miliardi), prevede che con decreto del MEF può essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti SpA entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Il **comma 14** istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), con una dotazione iniziale di 1.000 milioni per il 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di riserva per le garanzie concesse dallo Stato.

Il **comma 14-bis** prevede, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, che la SACE, fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE ai sensi del presente comma, insieme con quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

Il comma **14-ter**, fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, prevede che, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Il comma **14-quater** stabilisce che alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce

alla SACE una certificazione attestante che al 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'UE. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

Il comma **14-quinquies** accorda di diritto alle obbligazioni della SACE derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE svolge, anche per conto del MEF, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Con decreto del MEF possono essere impartiti alla SACE indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dall'articolo.

Il comma **14-sexies** subordina il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE, con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo uguale o superiore a 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), alla decisione assunta con decreto del MEF, sentito il MISE, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE, tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

#### **Articolo 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)**

Il **comma 1** stabilisce che le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.



Il **comma 2** stabilisce che il soggetto al quale è chiesto il finanziamento trasmette tempestivamente alla SACE l'autodichiarazione di cui al comma 1, una volta ricevuta.

Il **comma 3** condiziona l'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto- legge n. 23 del 2020».

Il **comma 4** stabilisce che, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il MEF e la SACE sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al Codice antimafia, anche attraverso procedure semplificate.

Il **comma 5**, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo esenta il soggetto che eroga il finanziamento dallo svolgimento di accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

Il **comma 6** estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma. Ù

### **Articolo 1-ter (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)**

Detta disposizioni per assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza (erogazione degli aiuti per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività nel 2019 e delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza per il 2020).

### **Articolo 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)**

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 6 (*Trasformazione della SACE in società per azioni*) del DL 269 del 2003 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*).

La **lettera a)** interviene sulla *mission* di SACE stabilendo che SACE favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.

La **lettera b)** sostituisce i commi da 9-*bis* a 9-*octies* dell'articolo 6 del DL 269 del 2003.

SACE assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'UE nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% degli impegni è assunto dallo Stato senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-*sexies* e approvato dal CIPE (comma 9-*bis*). SACE rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-*bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE e dal MEF, è preventivamente autorizzato con decreto del MEF sentito il Comitato istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi

comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE (comma 9-*ter*). A decorrere dal 2020 nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, alimentato con i premi riscossi da SACE per conto del MEF. La gestione del fondo è affidata a SACE sulla base degli indirizzi impartiti dal MEF (comma 9-*quater*). Il MEF e SACE disciplinano con convenzione decennale approvata dal CIPE: lo svolgimento da parte di SACE dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-*bis*; le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del MEF ai sensi del comma 9-*ter*; la gestione degli impegni in essere, inclusi l'esercizio delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti; le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE, nonché la remunerazione della garanzia stessa; le modalità di informazione preventiva al MEF e al MAECI in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo; la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE al Comitato di cui al comma 9-*sexies* e al CIPE riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis*; ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-*bis*; le modalità di gestione da parte di SACE del fondo di cui al comma 9-*quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del MEF; le modalità di trasferimento al MEF dei premi riscossi da SACE, al netto delle commissioni trattenute da SACE, e la determinazione delle suddette commissioni; l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo (comma 9-*quinquies*).

È istituito presso il MEF il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del MAECI, composto da sei membri, oltre i copresidenti. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del MEF, sentite le amministrazioni componenti il Comitato (MAECI, Interno, MISE, Difesa e MIPAAF) (comma 9-*sexies*).

Il Comitato di cui al comma 9-*sexies*, su proposta di SACE, delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del MEF, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* – "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati con delibera del CIPE (comma 9-*septies*).

Il Comitato, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-*septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del MEF, nei casi di cui al comma 9-*ter*, su istanza di SAC, verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-*quinquies*, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-*bis*. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte (comma 9-*octies*).

La **lettera c)** introduce una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia, attraverso l'inserimento del nuovo comma 14-*bis* nell'articolo 6 del DL 269 del 2003.

SACE viene autorizzate a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'UE, garanzie sotto qualsiasi forma, incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi. Con decreto del MEF di concerto con il MAECI e con il MISE sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'UE e sono altresì individuate le attività che SACE svolge per conto del MEF.

Il **comma 2** stabilisce che gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal CdA di SACE nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima del 9 aprile 2020, anteriormente alla riforma introdotta dal comma 1, lettera b) del presente articolo, adottati sulla base delle norme ad essa previgenti, restano da tali norme regolate, fatte salve le disposizioni speciali previste dai commi da 4 a 6.

Il **comma 3** stabilisce che gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal CdA di SACE, nonché le garanzie statali rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti al 7 aprile 2020, fatte salve le disposizioni speciali di cui ai commi da 4, 5 e 7. Prevede inoltre che il Comitato istituito dal nuovo comma 9-sexies dell'articolo 6 del DL 269 del 2003, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti, sostituisce il precedente Comitato di cui al decreto del MEF del 13 febbraio 2015, n. 3245. Prevede infine che il nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il **comma 4** ammette alla garanzia di SACE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9-bis del DL 269 del 2003 come vigente al 6 aprile 2020, 13 operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella Tabella allegata al decreto.

Il **comma 5** autorizza il MEF, salvo quanto previsto dal comma 4, a rilasciare per il 2020 la garanzia dello Stato in favore di SACE, ai sensi della disciplina vigente al 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di garanzia entro determinati limiti per il settore crocieristico e per il settore della difesa.

Il **comma 6** prevede che, alla data del 9 aprile 2020, sia riassicurato dallo Stato il 90% degli impegni in essere a tale data assunti da SACE derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'UE, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicato a SACE il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del decreto, ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il 90% degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE al MEF. La gestione di tali attivi è affidata a SACE che si attiene agli indirizzi del MEF. Entro 6 mesi (9 ottobre 2020) il MEF e SACE possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

Il **comma 7** prevede che con decreto del MEF possa essere riassicurato il 90% degli impegni assunti da SACE nel periodo intercorrente tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5.

Il **comma 8** stabilisce che, ai fini del calcolo della percentuale per cui è prevista la riassicurazione ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del DL 269 del 2003 come vigente al 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione sia pari al 90% degli impegni assunti da SACE.

Il **comma 9** prevede che entro il 19 aprile SACE trasmetta al MEF una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.



Il **comma 10** prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di convenzione tra MEF e SACE, il MEF può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza.

Il **comma 11** abroga l'articolo 53 (*Misure per il credito all'esportazione*) del DL 18 del 2020 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

### **Articolo 3 (SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)**

Il **comma 1** prevede che SACE concordi con Cassa depositi e prestiti le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

Il **comma 2** prevede, in considerazione del ruolo strategico di SACE per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, che: CDP concorda preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il MEF agisce di concerto con il MAECI; CDP consulta preventivamente il MEF in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE diverse dall'esercizio dei diritti di voto; SACE non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP; SACE consulta preventivamente il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; SACE consulta preventivamente il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; SACE, nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 3** prevede che restano fermi i poteri del MAECI nei confronti di SIMEST SpA.

Il **comma 3-bis** permette alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti di avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

## **CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

### **Articolo 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)**

Introduce una disciplina applicabile fino al 31 luglio 2020 alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Tali contratti, che devono essere redatti in forma scritta, si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazioni inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

**Articolo 4-bis (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)**

Amplia l'elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori.

Sopprime le lettere a) (*trasporto di materiali a discarica*) e b) (*trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi*) e fa confluire le relative attività nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-*quater*) e introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i *servizi funerari e cimiteriali* (lettera i-*bis*), *la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering* (lettera i-*ter*) e l'ampia categoria dei *servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto* (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), *trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti* (lettera i-*quater*).

**Articolo 4-ter (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)**

Interviene sugli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale. Il nuovo obiettivo di gestione è parametrato al biennio 2020/2021 anziché su base annuale e conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati si misura computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

**Articolo 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)**

Differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

**Articolo 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)**

Sospende dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre. Specifica inoltre che nello stesso periodo non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

**Articolo 6-bis (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)**

Prevede che i contribuenti soggetti all'IRES operanti nei settori alberghiero e termale, che per la redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali del 10%.

**Articolo 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)**

Il **comma 1** prevede che le società possono valutare le voci nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti*) del DL 18 del 2020 (DL Cura Italia).

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Il **comma 2-bis** permette alle società cooperative nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci, di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

#### **Articolo 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)**

Prevede che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile relativi ai finanziamenti erogati dai soci.

#### **Articolo 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)**

Il **comma 1** proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione e degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza dopo il 23 febbraio 2020.

Il **comma 2** riconosce al debitore, nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23 febbraio 2020, la possibilità di presentare, fino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo tale possibilità è negata al debitore la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze.

Il **comma 3** permette al debitore di modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione depositando fino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie.

Il **comma 4**, con riferimento al concordato preventivo, prevede che ai fini della presentazione del piano il debitore possa presentare istanza per ottenere un'ulteriore proroga (fino a 90 giorni) del termine già concesso ed eventualmente già prorogato, indicando gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica. Il Tribunale acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. La proroga può essere concessa anche in caso di pendenza di istanza di fallimento.

Il **comma 5** reca una analoga previsione con riguardo agli accordi di ristrutturazione, stabilendo che l'istanza di proroga può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine per il deposito dell'accordo. Il tribunale concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste dalla legge fallimentare.

Il **comma 5-bis** permette all'imprenditore che abbia ottenuto entro il 31 dicembre 2021 accesso al c.d. concordato in bianco o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento. Il piano dovrà essere pubblicato nel registro delle imprese e la documentazione relativa alla pubblicazione dovrà essere depositata in tribunale. Quest'ultimo dovrà verificare la completezza e la regolarità della procedura per dichiarare l'improcedibilità della procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il **comma 5-ter** esclude, per le richieste di concordato in bianco presentate fino al 31 dicembre 2020, l'applicabilità della disposizione che, in pendenza di una istanza di fallimento, limita a 60 giorni (prorogabili di altri 60) il termine concesso dal giudice al debitore per completare la documentazione richiesta dal concordato, con il deposito della proposta. Quindi, anche in pendenza di istanza di

fallimento all'imprenditore che fa domanda di concordato in bianco il giudice potrà assegnare per il deposito della proposta un termine tra 60 e 120 giorni (prorogabile di altri 60).

#### **Articolo 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)**

Il **comma 1** prevede l'improcedibilità dei ricorsi depositati dal 9 marzo al 30 giugno 2020 relativi a istanze per la dichiarazione di fallimento, istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento e istanze relative all'accertamento dello stato di insolvenza per le imprese soggette all'amministrazione straordinaria.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano: al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia; alle istanze di fallimento da chiunque formulate (cioè sia dal creditore sia dal pubblico ministero) nei casi di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura e concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione; ai ricorsi presentati dal pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi e alle istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.

Il **comma 3** prevede che quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo non dovrà essere computato: ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento; ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie; agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; ai pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; agli atti revocabili, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria; alla possibilità di dichiarare il fallimento dei soci in relazione al fallimento della società con soci a responsabilità illimitata.

#### **Articolo 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)**

Il **comma 1** prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 9 marzo al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Il **comma 2** precisa che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. Chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali.

Il **comma 3** stabilisce che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio: Ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto relative al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

#### **Articolo 12 (Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini)**

Il **comma 1** chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. Fondo Gasparrini) secondo le modalità

agevolate previste dall'articolo 54 del DL 18/2020 (Cura Italia), alle condizioni previste (calo del fatturato superiore al 33% all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività).

Il **comma 1-bis** estende i benefici del Fondo anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori.

Il **comma 2** prevede che per un periodo di 9 mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (fino al 9 gennaio 2021), i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

Il **comma 2-bis** stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, l'istituto di credito è tenuto ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Il **comma 2-ter** estende i benefici del Fondo alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove si trovino nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al fondo.

Il **comma 2-quater** demanda ad un decreto del MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di individuare le modalità di attuazione delle disposizioni che hanno esteso i benefici del Fondo alle cooperative edilizie e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

#### **Articolo 12-bis (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)**

Stabilisce che il credito di imposta del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette a causa dell'emergenza.

#### **Articolo 12-ter (Disposizioni in materia di beni di impresa)**

Il **comma 1** stabilisce che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1 dicembre 2022, al 1 dicembre 2023 o al 1 dicembre 2024.

Il **comma 2** incrementa il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 6,9 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

#### **Articolo 12-quater (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)**

Apporta modifiche all'articolo 66 (*Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) del DL Cura Italia, rendendo detraibili a fini IVA gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza



### **Articolo 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)**

Il **comma 1** potenzia ed estende fino al 31 dicembre 2020 l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, prevedendo una serie di misure:

- la **lettera a)** stabilisce che l'intervento in garanzia del Fondo sia a titolo gratuito;
- la **lettera b)** eleva a 5 milioni l'importo massimo garantito per singola impresa; ammette alla garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti). La misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici;
- la **lettera c)** stabilisce che la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario; 3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui al decreto del MISE 12 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per il 2019;
- la **lettera d)** eleva la copertura del Fondo in riassicurazione dal 90% al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB. Le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80% per garanzia diretta e 90% per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni;
- la **lettera e)** ammette all'intervento in garanzia i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del DL Liquidità, il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25% del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- la **lettera f)** stabilisce che per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- le **lettere da g) a g-quater)** stabiliscono che l'accesso alla garanzia del Fondo viene consentito senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio;
- la **lettera h)** elimina la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite;
- la **lettera i)** permette di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero (compreso il settore termale) e delle attività immobiliari;
- la **lettera l)** eleva al 50% la quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia;
- la **lettera m)** prevede l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,

associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato prevedendo la copertura del 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro ed è estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti;

- la **lettera m-bis**) consente un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge;
- la **lettera n**) prevede il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni;
- la **lettera n-bis**) consente ai Confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti al 31 dicembre 2019;
- la **lettera o**) proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- la **lettera p**) prevede la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- la **lettera p-bis**) prevede che per i finanziamenti di importo superiore ai 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Il **comma 2** riconosce fino al 31 dicembre 2020 una operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, non superiore alla classe BB (Standard's and Poor's). Introduce percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% ad una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.

Il **comma 3** anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data in cui cessa, in taluni territori regionali, la limitazione dell'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia.

Il **comma 4** prevede che, previa autorizzazione della Commissione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

I **commi 4-bis e 4-ter** autorizzano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a concedere alle piccole e medie contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI, al fine di contenere i costi

Il **comma 5** prevede che per le imprese che accedono al Fondo di garanzia - qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale unica - l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva.

Il **comma 6** prevede che la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da parte di banche, regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE e della Cassa depositi e prestiti – anche da soggetti privati.

Il **comma 7** prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond, siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

Il **comma 8** prevede la garanzia gratuita all'80% del Fondo anche per gli operatori di microcredito (che siano MPMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad

operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80% e senza valutazione).

Il **comma 9** eleva da 25 mila a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito. Il **comma 10** rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni per il 2020.

Il **comma 11** prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché, secondo quanto specificato in sede referente, delle imprese forestali, e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni per il 2020.

Il **comma 12** abroga l'articolo 49 del DL 18/2020 (Cura Italia) in quanto ne vengono riprodotti l'impianto e parte dei contenuti.

Il **comma 12-bis** prevede che, fino la 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI, fino ad un importo di 100 milioni sia destinato alle operazioni di garanzia al 100% per importi fino a 30.000 euro in favore degli enti del "Terzo settore".

Il **comma 13** provvede alla copertura finanziaria degli oneri (utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione articolo 49 del DL Cura Italia e riduzione delle somme autorizzate dall'articolo 56 del DL Cura Italia a titolo di rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI.

#### **Articolo 13-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)**

Destina al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% cento dell'attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell'usura. La misura opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio del Fondo di sostegno delle vittime risultante al 30 settembre 2020.

#### **Articolo 13-ter (Microcredito)**

Autorizza i Confidi a detenere partecipazioni negli operatori di microcredito.

#### **Articolo 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)**

Il **comma 1** stabilisce che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva istituito dalla legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di 30 milioni per il 2020.

Il **comma 2** prevede che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (Legge 1295/1957), possa concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il credito sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di 5 milioni per il 2020.

#### **Articolo 14-bis (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)**

Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, già prorogato al 31 dicembre 2020.

#### **Articolo 14-ter (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)**

Proroga di dodici mesi gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti a fune per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico e stabilisce che per il 2020 non sia obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche ed alle prove periodiche.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA**

#### **Articolo 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)**

Modifica in primo luogo l'articolo 4-bis, comma 3, del DL 105/2019 (Golden Power) estendendo, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni (e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo), con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452 (*infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media*), compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo). L'ambito di applicazione è esteso anche al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale. Vengono inseriti inoltre 3 commi nell'articolo 4-bis.

Il comma 3-bis, lettera a) stabilisce che (fino al 31 dicembre 2020) sono soggetti all'obbligo di notifica anche specifiche delibere, atti o operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, inclusi i settori finanziario, creditizio e assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter del DL 21/2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.

La lettera b) estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo quelli connessi a tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'UE, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50% da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

La lettera c) include, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'UE, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti.

Il nuovo comma 3-ter ribadisce che, fino al 31 dicembre 2020, fra le circostanze per la valutazione degli investimenti esteri ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, ove si fa riferimento al controllo, diretto

o indiretto, del soggetto acquirente da parte di un Paese estero, viene inclusa la circostanza che il controllante sia uno Stato membro dell'UE.

Il nuovo comma 3-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2020, sebbene la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali relativi a società che detengono beni e rapporti connessi ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

**Articolo 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)**

Integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto legge n. 21 del 2012 specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. Inoltre prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

**Articolo 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)**

Modifica la disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE.

Il **comma 1, lettera a)** stabilisce che la CONSOB possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate ex lege, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino una elevata capitalizzazione di mercato.

La **lettera b)**, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25%), consente alla CONSOB di prevedere, con provvedimento motivato, per un limitato periodo di tempo, una ulteriore soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Il **comma 1-bis** estende fino al 31 dicembre 2020 ai settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica introdotte dagli articoli 15, 16 e 17 anche al fine di perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.

**CAPO IV - MISURE FISCALI E CONTABILI**

**Articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)**

Il **comma 1** prevede che gli esercenti attività di impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile



2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e all'IVA. Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il **comma 2** prevede che i soggetti individuati dal comma 1 beneficiano inoltre per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il **comma 3** si prevede la medesima sospensione di cui al comma 1 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il **comma 4** prevede che i soggetti individuati dal comma 3 beneficiano per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il **comma 5** prevede che le medesime sospensioni competono anche a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il **comma 6** prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti la sospensione dei versamenti dell'IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Il **comma 7** stabilisce che i versamenti sospesi in base ai commi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

dall'emergenza epidemiologica, resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero nel massimo di 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Il **comma 8-bis** proroga dal 30 agosto al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (videolottery e newslot) e del relativo canone concessorio.

Il **comma 9** prevede forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato

o dei corrispettivi previsto dai precedenti commi, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

#### **Articolo 18-bis (Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)**

Sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali.

Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

#### **Articolo 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)**

Il **comma 1** stabilisce che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti di tale opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il **comma 2**, conseguentemente alla proroga disposta dal comma 1, abroga il comma 7, dell'articolo 62, del DL Cura Italia.

#### **Articolo 20 (Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)**

Consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20%.

#### **Articolo 21 (Rimessione in termini per i versamenti)**

Considera regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal DL Cura Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

#### **Articolo 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)**

Il **comma 1** proroga al 30 aprile, per il 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il **comma 2** stabilisce che, per il 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

**Articolo 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)**

Proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti previsti dall'articolo 17- bis del Dlgs n. 241 del 1997 (*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*) emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

**Articolo 24 (Termini agevolazioni prima casa)**

Sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata al 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

**[Articolo 25 (Assistenza fiscale a distanza)] – Soppresso**

**Articolo 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)**

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, prevede che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni con le seguenti modalità: se l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno; se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno è sempre inferiore complessivamente a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

**Articolo 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)**

L'articolo ha lo scopo di neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Il **comma 1** prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole.

Il **comma 2** prevede che i predetti farmaci a uso compassionevole non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

**Articolo 27-bis (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)**

Estende per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità per le farmacie convenzionate con il SSN di operare la distribuzione per conto dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, consentendo così agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera.

**Articolo 28 (Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)**

Modifica la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici contenuta nell'articolo 32- quater del DL Fiscale (DL 124/2019), che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai

soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi. In particolare:

- la **lettera a)** ricomprende nella nuova tassazione per trasparenza anche gli utili di fonte estera, ovvero anche quelli corrisposti da società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- la **lettera b)** chiarisce le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- la **lettera c)** stabilisce che le quote di utili imputabili ai soggetti IRES residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare mentre la quota di utile riferibile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato è soggetta a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura del 26%;
- la **lettera d)** mantiene fermo l'ordinario regime del TUIR per gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato il quale prevede, in via ordinaria, la totale imponibilità dei proventi;
- la **lettera e)** stabilisce che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicato, invece della ritenuta, un prelievo a titolo di imposta sostitutiva al 26%;
- la **lettera f)** chiarisce che le norme contenute nell'articolo 32-quater si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. Prevede inoltre un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

#### **Articolo 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)**

Il **comma 1** impone agli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché alle parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente tramite modalità telematiche, secondo la relativa disciplina.

Il **comma 2** disciplina la notifica della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari. La sanzione è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante deposito presso l'ufficio.

Il **comma 3** sospende le attività di contenzioso degli enti impositori fino al 15 maggio 2020, in deroga al termine fissato al 31 maggio 2020 dal DL 18/2020 (DL Cura Italia).

#### **Articolo 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)**

Prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, mediante l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali e negli altri protocolli e linee guida nazionali e regionali. Qualora non trovino applicazione le suddette prescrizioni valgono i protocolli e gli accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

[Articolo 30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)] – **Abrogato dall'articolo 125 del DL 34/2020 (DL Rilancio)**

### **Articolo 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari)**

Prevede che, fino a trenta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria (fino al 30 agosto 2020), i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche e private, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

### **Articolo 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)**

Il **comma 1** incrementa di 8 milioni per il 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, per consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria.

Il **comma 2** abroga l'articolo 70 (*Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*) del DL 18/2020 (Cura Italia) dal contenuto analogo.

Il **comma 3** stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al loro riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.

[Articolo 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)] **Abrogato dall'articolo 4, comma 6 del DL 34/2020 (DL Rilancio)**

### **Articolo 33 (Proroga organi e rendiconti)**

Il **comma 1** proroga fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione, i termini di durata degli organi amministrativi per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco ISTAT che nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, e delle società. Prevede inoltre che fino al termine dello stato di emergenza gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

Il **comma 2** rinvia al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto.

Il **comma 3** inserisce nell'elenco degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare, mediante il metodo della campionatura.

[Articolo 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)] **Abrogato dall'articolo 78, comma 3 del DL 34/2020 (DL Rilancio)**

### **Articolo 35 (Pin Inps)**

Autorizza l'INPS fino al termine dello stato di emergenza a rilasciare ai cittadini le proprie identità digitali (PIN) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'emergenza.



## **CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI**

### **Articolo 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)**

Il **comma 1** proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal DL Cura Italia (controversie e procedimenti caratterizzati da urgenza). Posticipa inoltre al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio.

Il **comma 2** prevede che dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020.

Il **comma 3** sospende ulteriormente fino al 3 maggio i termini per la notificazione dei ricorsi nel processo amministrativo, con l'eccezione dei ricorsi relativi al procedimento cautelare.

Il **comma 4** estende l'applicazione della proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio per le funzioni e le attività della Corte dei conti.

### **Articolo 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)**

Proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini riguardanti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) del DL 18/2020 (DL Cura Italia). La sospensione si applica a tutti i procedimenti amministrativi a istanza di parte e ad iniziativa d'ufficio, ai termini perentori, ordinatori, finali ed esecutivi, endoprocedimentali e preparatori.

### **Articolo 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)**

Sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese di minore dimensione (micro, piccole e medie imprese) beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia disciplinate dal DL 18/2020 (DL Cura Italia) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 (*divieto di revoca per aperture di credito e finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, proroga contratti relativi a prestiti non rateali, proroga dei pagamenti di rate o canoni di leasing per mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale*). La sospensione decorre dalla data dalla quale tali misure sono state concesse e si applica anche ai sistemi di informazioni creditizie, dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO**

### **Articolo 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)**

I **commi 1 e 2** prevedono la corresponsione immediata, con i relativi arretrati, ai medici di medicina generale (MMG) ed ai pediatri di libera scelta (PLS), degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata (*approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019*), per tutta la durata dell'emergenza e nelle more della conclusione dell'accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta.

Il **comma 3** prevede che il trattamento economico viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e limitare i rischi di contagio.

Il **comma 4** prevede che i MMG e i PLS si dotino, con oneri a proprio carico, di piattaforme digitali che consentano il contatto prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi e collaborino a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei e sia richiesta dalle regioni la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.

Il **comma 5** stabilisce che le regioni possano impegnare il 20% dei fondi statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsossimetri, per la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, nonché dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

Il **comma 6** riconosce agli specialisti ambulatoriali convenzionati (medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari quali biologi, chimici e psicologi ambulatoriali) l'adeguamento immediato del trattamento economico relativo al 2018 in base all'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

#### **Articolo 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)**

Il **comma 1** stabilisce che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovuto all'avvio di nuove pratiche medico-radiologiche per la gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, si intende assolto con l'osservanza delle corrispondenti disposizioni normative riguardanti la protezione dalle radiazioni ionizzanti e con la trasmissione agli organi preposti di una semplice comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benestare dell'esperto qualificato.

Il **comma 2** estende la semplificazione della procedura prevista dal comma precedente anche all'utilizzo e al movimento delle attrezzature medico-radiologiche mobili all'interno dei diversi ambienti e nei luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee, per le pratiche già avviate con comunicazione preventiva agli organi competenti alla data di entrata in vigore del decreto, senza necessità di una nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, ma del solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura deve acquisire agli atti.

Il **comma 3** conferma la piena validità delle disposizioni del Dlgs 187 del 2000 in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti con particolare riferimento all'applicazione dei principi di giustificazione ed ottimizzazione per le esposizioni medico-radiologiche.

Il **comma 4** precisa che le disposizioni dei primi due commi si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza.

#### **Articolo 40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)**

L'articolo riprende e modifica il contenuto dell'art. 17 del DL 18/2020 (DL Cura Italia) che, conseguentemente, viene abrogato. Le principali novità rispetto al DL Cura Italia riguardano la modifica dell'ambito di applicazione dell'articolo: viene escluso il settore dei dispositivi medici e vengono inclusi gli studi osservazionali e gli studi sperimentali di fase I.

Il **comma 1** prevede che, fino al 31 luglio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, AIFA possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

Il **comma 2** stabilisce che i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole siano preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico scientifica dell'AIFA che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile. Per quanto riguarda gli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici.

Il **comma 3** prevede che, fino al 31 luglio 2020, il Comitato etico dell'istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, individuato quale Comitato Etico Unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprima il parere nazionale anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

Il **comma 4** prevede che il Comitato etico dello Spallanzani acquisisca dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Prevede inoltre che alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

Il **comma 5** stabilisce che il parere del Comitato etico nazionale dello Spallanzani sia comunicato all'AIFA, che lo pubblica, insieme al protocollo approvato sul proprio sito internet istituzionale. Demanda inoltre all'AIFA il compito di emanare e pubblicare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sentito il comitato etico dello Spallanzani, una circolare che definisca le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti (l'AIFA ha già pubblicato la circolare 6 aprile 2020).

Il **comma 6** specifica che per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria. Il **comma 8** abroga l'articolo 17 del DL Cura Italia.

#### **Articolo 41 (Disposizioni in materia di lavoro)**

Il **comma 1** estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 (*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*) del DL 18/2020 (DL Cura Italia) e quindi la possibilità del riconoscimento del trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 (*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*) del DL 18/2020 (DL Cura Italia) e quindi la possibilità del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in deroga, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Il **comma 3** stabilisce che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

Il **comma 4** contiene la norma di copertura finanziaria.

Il **comma 4-bis**, per favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, demanda a un DM MIPAAF il compito di definire i criteri e le modalità per la concessione da parte di ISMEA di mutui a tasso zero in favore di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui: l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020; la dimensione della superficie utile agricola; la

produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle suddette disposizioni viene istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni per il 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 4-ter** inserisce le imprese agricole, e tra queste, anche quelle di nuova costituzione, tra i soggetti che possono beneficiare della copertura di spese per la concessione mutui agevolati fino al 90% del totale nell'ambito del Reg. n.651/2014/Ue che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno.

#### **Articolo 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)**

Il **comma 1** prevede la nomina, con DPCM, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato–Regioni, di un commissario straordinario per l'Agenas. Il commissario assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia attribuisce al presidente e al direttore generale che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Questo è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato, compatibile con altri incarichi, cessa alla conclusione dello stato di emergenza o alla scadenza delle eventuali proroghe. Al commissario è corrisposto un compenso, determinato con decreto, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale percepisca già un compenso.

Il **comma 2** precisa che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 e delle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 siano attuati dalle regioni e dalle province autonome in modo tempestivo ed efficace fornendo a tal fine ogni supporto richiesto dalle regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza.

Il **comma 3** stabilisce che il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo svolto dall'Agenzia fra il Ministero della salute e le regioni, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza, con particolare riferimento agli articoli 3 (*Potenziamento delle reti di assistenza territoriale*) e 4 (*Disciplina delle aree sanitarie temporanee*), 4-bis (*Unità speciali di continuità assistenziale*) e 5-sexies (*Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario*) del DL Cura Italia, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza.

Il **comma 4** affida inoltre al commissario il compito di coadiuvare le direzioni generali del Ministero e le regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

#### **Articolo 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)**

I **commi 1 e 2** prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, da completare entro due anni

dalla data di entrata in vigore del decreto, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Il Commissario è nominato con DPCM, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana. La durata dell'incarico, a titolo gratuito, è annuale, prorogabile di un solo anno.

Il **comma 3** stabilisce che il Commissario straordinario deve operare nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (DLgs. n. 159/2011), oltre ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Il **comma 4** intesta al commissario un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, alla quale sono assegnate le risorse disponibili e su cui possono confluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione di tale complesso ospedaliero.

Il **comma 5** prevede che la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero sia finanziata a valere sulle risorse disponibili, assegnate alla Regione Siciliana, ai sensi del programma di edilizia, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima regione e previa sottoscrizione dell'Accordo di programma tra il Commissario, il Ministero della salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 42-ter (Clausola di salvaguardia)**

Inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano precisando che le disposizioni del decreto saranno applicabili compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione.

#### **Articolo 43 (Disposizioni finanziarie)**

Autorizza il MEF, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove Necessario, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

#### **Articolo 44 (Entrata in vigore)**

Il decreto è entrato in vigore il 9 aprile 2020.